



RIUNIONE DEL 2 settembre 2026

Verbale n. 29/2026

omissis

ODMF - Adeguamento antiriciclaggio dell'Organismo di Mediazione: presa d'atto del parere dell'Avv. Damonte e approvazione del Protocollo interno e della nuova modulistica.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Federica Adorni,

VISTA la propria precedente deliberazione del 1° luglio 2026, verbale n. 23/2026, con la quale si disponeva l'avvio delle attività di studio, mappatura e progressivo affinamento delle procedure interne antiriciclaggio per l'Organismo di Mediazione del COA Genova, istituito e autorizzato ai sensi del P.D.G. 14 marzo 2011, reg. 172, nonché il monitoraggio di eventuali verifiche e accessi della Guardia di Finanza;

RILEVATO che, in conformità alle direttive impartite da questo Consiglio con la citata delibera del 1° luglio 2026, l'Organismo di Mediazione ha provveduto a una prima elaborazione documentale operativa già a far data dal 18 luglio 2026, al fine di garantire tempestivamente ai Mediatori designati e alla Segreteria presidi operativi minimi ed immediati nelle more degli opportuni approfondimenti scientifici e normativi;

RICORDATO che in data 23 luglio 2026, nell'ambito del Laboratorio di Mediazione dell'Organismo, i Mediatori iscritti sono stati edotti sulle problematiche emerse e sull'adozione della menzionata modulistica provvisoria, ricevendone le prime istruzioni e coordinate di applicazione pratica;

PRESO ATTO del parere scritto reso in data 19 agosto 2026 dall'Avv. Roberto Damonte dello Studio Legale Damonte di Genova, avente ad oggetto l'inquadramento e l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio agli organismi di mediazione, nel quale vengono illustrati profili di estrema delicatezza, complessità e rilievo, tra cui:

a) i dubbi di costituzionalità dell'art. 22 del d.lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega rispetto all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (violazione artt. 76 e 77 della Costituzione), atteso che la legge delega non prevedeva l'estensione degli obblighi antiriciclaggio agli organismi di mediazione;

b) i dubbi di costituzionalità dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90/2017) per eccesso di delega rispetto all'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), in quanto né la Direttiva UE 2015/849 né la citata legge nazionale di delegazione contemplano o impongono l'estensione degli obblighi di antiriciclaggio ai soggetti che espletano attività di mediazione civile e commerciale o strumenti di ADR;

c) il potenziale contrasto sistematico tra i presidi di vigilanza antiriciclaggio e il dovere di riservatezza e segreto professionale sancito per legge in capo al mediatore dall'art. 10 del d.lgs. n. 28/2010, che parifica le garanzie del mediatore a quelle del difensore penale (artt. 103 e 200 c.p.p.);

d) la tesi interpretativa secondo cui gli organismi di mediazione aventi natura pubblica (quali quelli costituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati ai sensi dell'art. 60, l. n. 69/2009) non dovrebbero essere assimilati a intermediari finanziari o soggetti commerciali ordinari disciplinati dall'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007, bensì dovrebbero ricadere nel regime specifico dettato per le Pubbliche Amministrazioni dagli artt. 5 e 10 del medesimo d.lgs. n. 231/2007, escludendo l'applicazione indifferenziata degli obblighi di identificazione e registrazione e limitandone la portata alle sole controversie che trovino un accordo concluso con effetti economici transattivi;

CONSIDERATO che, a seguito di un proficuo e progressivo lavoro di revisione e coordinamento scientifico svolto congiuntamente dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione, Avv. Elena Peruzzini, ed il prezioso supporto consulenziale dello stesso Avv. Roberto Damonte, sono state esaminate e recepite le pregevoli



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

osservazioni del predetto professionista, pervenendo a una stesura finale e definitiva del quadro procedimentale e documentale dell'Organismo, sulla quale l'Avv. Damonte ha espresso definitivo parere favorevole senza ulteriori rilievi;

VISTA la dettagliata relazione scritta del 31 agosto 2026 redatta dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione, Avv. Elena Peruzzini, con la quale si ripercorrono le fasi del lavoro di affinamento documentale, si dà conto che alla data odierna non risultano accessi, ispezioni o verifiche in materia antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza presso gli studi dei Mediatori iscritti, e si trasmette a questo Consiglio per la formale approvazione la documentazione definitiva composta da:

1. il Protocollo Interno per gli Adempimenti Antiriciclaggio;
2. il Modulo di Adeguata Verifica (Modulo AV);
3. la Scheda di Valutazione del Rischio Antiriciclaggio; 4. la Scheda di Verifica del Responsabile dell'Organismo/RAR;

RITENUTO il predetto impianto procedurale e documentale pienamente idoneo a garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007, nel rigoroso rispetto delle peculiarità, dell'autonomia e delle esigenze di riservatezza proprie della procedura di mediazione civile e commerciale;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 2 del suddetto Protocollo Interno, risulta opportuno e necessario procedere - in via successiva ed organizzativa rispetto all'adozione dell'impianto documentale - alla designazione formale e nominativa delle figure responsabili ivi previste (Responsabile Antiriciclaggio - RAR, Referente per le Segnalazioni di Operazioni Sospette - Referente SOS, e relativi Sostituti e Personale di Segreteria autorizzato);

DELIBERA

1) di PRENDERE FORMALE ATTO del pregevole parere scritto dell'Avv. Roberto Damonte del 19 agosto 2026, condividendone i profili di delicatezza e le tesi interpretative in ordine alla peculiarità dell'attività di ADR rispetto agli intermediari finanziari commerciali ordinari, nonché le riserve circa la legittimità costituzionale ed eurounitaria dell'estensione indifferenziata di detti adempimenti alle procedure di mediazione, specie se espletate da organismi aventi natura pubblicistica;

2) di APPROVARE integralmente l'impianto procedimentale e documentale definitivo per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio dell'Organismo di Mediazione del COA Genova, così come predisposto dal Responsabile dell'Organismo, Avv. Elena Peruzzini, con il supporto e l'approvazione finale dello Studio Legale Damonte, costituito dai seguenti quattro atti e relativi modelli, allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: Protocollo Interno per gli Adempimenti Antiriciclaggio;
Allegato B: Modulo di Adeguata Verifica (Modulo AV);
Allegato C: Scheda di Valutazione del Rischio Antiriciclaggio;
Allegato D: Scheda di Verifica del Responsabile dell'Organismo/RAR;

3) di DISPORRE che la menzionata documentazione sia resa immediatamente operativa ed applicata da tutti i Mediatori designati dell'Organismo di Mediazione di Genova, costituendo il sistema ufficiale e vincolante di gestione e mitigazione dei rischi antiriciclaggio dell'ente, in sostituzione di ogni previgente modulistica o prassi temporanea;

4) di DEMANDARE a una successiva e vicina seduta consigliare l'adozione di un separato e formale provvedimento organizzativo volto alla designazione nominativa dei soggetti incaricati delle funzioni interne di antiriciclaggio (Responsabile Antiriciclaggio - RAR, Referente per le Segnalazioni di Operazioni Sospette -



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Referente SOS, e relativi Sostituti e Personale di Segreteria autorizzato), in piena attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del sopra approvato Protocollo Interno e delle proposte formulate dal Responsabile dell'Organismo, Avv. Elena Peruzzini, nella relazione del 31 agosto 2026;

5) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Organismo di Mediazione ed a tutti i Mediatori iscritti, nonché di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Genova nell'area riservata all'Organismo di Mediazione, affinché ne sia data massima e immediata diffusione operativa.

omissis

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Savi

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Carlo Iavicoli

E' copia conforme per estratto dal verbale originale
Genova, 4 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Avv. Carlo Iavicoli